



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 18/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 10 giugno 2015, n. 213

Art. 14 L.R. 37/85 e s.m.i. Proroga dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare sita in località "S. Giuseppe del Comune di Galatina (Le), in catasto al foglio 73, P.Ile 48, 49, 50, 36, 37, 38, 40, 41, 42 e 162 ex 37 parte di ha 15.00.00. Ditta De Pascalis Pietro s.r.l. -Sede Legale in Galatina (Le) alla Contrada S. Giuseppe Z.I. S.S. 476.

L'anno 2015, addì 10 del mese di Giugno, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs del 25-11-1996 n. 624;

VISTA la D.G.R. n. 538 del 09-05-2007 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTA la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1485 recante “Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia -modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del Settore Estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20-10-2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTO la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 371 del 17-11-2014, con la quale, delega, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 16 aprile 2007 n. 10, le funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 33 del 28-05-2015 sottoscritta dal Funzionario istruttore dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

1. con nota del 15-10-2014, agli atti di questo ufficio al prot. n. 9316 del 20-10-2014, Il Sig. De Pascalis Pietro in qualità di legale rappresentante della Ditta De Pascalis Pietro s.r.l., ha presentato istanza e documentazione probatoria, tendente ad ottenere la proroga dell'autorizzazione dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 14 della L. R. 37/85, per la cava di calcare sita in località “S. Giuseppe”, in catasto al foglio 73 part.ile 36, 37, 38, 40, 41, 42, 48, 49, 50 e 162 ex 37 parte, di ha 15.00.00, del Comune di Galatina (Le);

2. con Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 36/MIN del 20-09-1990, alla Ditta De Pascalis Pietro s.a.s., veniva autorizzata la coltivazione della cava di calcare, ai sensi dell'art. 8 e 35 della L.R. 37/85, sita in località “S. Giuseppe” del Comune di Galatina (Le), fino al 20-09-1998;

3. con Decreto del Dirigente n. 21 del 12-04-1999, alla Ditta De Pascalis Pietro S.r.L., veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 8 e 35 della L.R. 37/85, la proroga alla coltivazione della cava di calcare, sita in località “S. Giuseppe” del Comune di Galatina (Le), fino al 20-04-2007;

4. Con Determinazione del Dirigente del Settore Attività Estrattive n. 40 del 10-04-2007, alla Ditta De Pascalis Pietro S.r.L., è stata concessa la proroga dell'attività estrattiva della suddetta cava, fino al 20-04-2015;

5. con nota prot. n. 9851 del 28-10-1014, questo Ufficio ha chiesto all'Autorità di Bacino della Puglia il parere di propria competenza, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 37/85;

6. con nota prot. 6331 del 08-05-2015, l'A.d.B. Puglia, visto l'art. 30 delle NTA del PAI vigente ed in considerazione degli elaborati trasmessi, rende noto che sulle aree interessate dall'istanza, non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le NTA del Piano di Bacino stralcio Assetto idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale di questa Autorità con Delibera n. 39 del 30-11-2005 e s.m.i.

Tuttavia, in considerazione di quanto argomentato in premessa, risulta opportuno provvedere alla messa in esercizio di un sistema di pre-allertamento ed allarme, che permetta una tempestiva ed efficace allerta e messa in sicurezza del personale e dei mezzi interessati dall'attività della cava oggetto del presente parere, nell'ipotesi di eventi meteorici particolarmente intensi. Detti sistemi dovranno

essere gestiti sotto la responsabilità del Direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza in cava;

7. In data 20-08-2014, agli atti di questo Ufficio al prot. n. 9316, la Ditta ha trasmesso tra l'altro la perizia giurata con allegato piano quotato, per la cava di calcare sita in località "San Giuseppe" del Comune di Galatina (Le), in catasto al foglio 73 part. lle 48, 49, 50, 36, 37, 38, 40, 41, 42 e 162 ex 37 parte, a firma del direttore dei lavori e dell'esercente, registrata presso il Dott. Antonio Galati, Notaio in Galatina ed iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Lecce, con la quale dichiarano che la cava:

- Non ricade, neanche parzialmente, nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle Direttive 92/43/CE (Siti di Importanza Comunitaria - SIC e Zone di Conservazione Speciale - ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale - ZPS);
- Non ricade in aree protette regionali ex l.r. n.19/97 e statali ex legge 394/91;
- Non ricade in aree individuate dal PUTT/p della Regione Puglia, approvato con Del. G.R. n. 1748 del 15.12.2000, né come ambito esteso A né come ambito esteso B;
- L'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella Carta Giacimentologica approvata con Delibera G.R. n.445 del 23.02.2010 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 44 dell'8.03.2010;
- Dispone ancora, alla data odierna, di un giacimento da coltivare di mc 1.654.202;
- Il piano di coltivazione e il piano di recupero sono rimasti immutati rispetto al provvedimento autorizzativi n. 36 del 20-09-1990 e provvedimento di proroga, modifica e integrazione n. 21 del 12-04.1999;
- Per esaurire il giacimento residuo (volume mc. 1.654.202) necessita di un periodo di tempo di 45 anni;
- Il piano quotato allegato alla presente è perfettamente corrispondente allo stato dei luoghi alla data del 07-10-2014.

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;
- l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Autorizzare la proroga, fino al 20-04-2023, dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare sita in località "San Giuseppe" del Comune di Galatina (Le), alla Ditta De Pascalis Pietro s.r.l., in catasto al foglio 73, P.lle 48, 49, 50, 36, 37, 38, 40, 41, 42 e 162 ex 37 parte, di ha 15.00.00;

2. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dal Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 36/Min del 20-09-1990, dal Decreto del Dirigente n. 21 del 12-04-1999, dalla Determinazione Dirigenziale n. 40 del 10-04-2007, che s'intendono integralmente trascritti, insieme a quelli previsti dalla presente determina, o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia, Ufficio Attività Estrattive;

3. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. La ditta deve trasmettere al Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 30 aprile, ai sensi della D.G.R. 324/2015, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011;

b. Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di questo Ufficio al prot. n. 38/1050 del 24-05-1990;

c. La cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno - (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

d. Per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

e. Prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;

f. L'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;

g. Qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;

h. A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di EURO 300.000,00 (Trecentomila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria valida per i due anni successivi alla data di scadenza, ai sensi della D.G.R. n. 692/2011, per consentire il recupero ambientale e comunque non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta a integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

i. Il presente provvedimento è valido fino al 20-04-2023, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;

- j. La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- k. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- l. Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
- L'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
 - È fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- m. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistica - ambientale, ecc.;
- n. La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;
- o. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- p. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- q. L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
- r. Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
- Deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc.);
 - Deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- s. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;
4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche;
- sarà trasmesso in copia al Dirigente del Servizio Ecologia;
- sarà notificato in copia alla Ditta De Pascalis Pietro s.r.l. con sede legale in Galatina (Le) alla C.da San Giuseppe Z.I. S.S. 476 ed al Sindaco di Galatina (Le);
- Il presente atto, composto da n° 7 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente Dell'Ufficio Attività Estrattive
Ing. Angelo Lefons
